



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

RELAZIONE PER LA RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA COMUNITÀ EUROPEA CHE STABILISCE MISURE EQUIVALENTI A QUELLE DEFINITE NELLA DIRETTIVA 2003/48/CE DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DI INTERESSI, FIRMATO A BRUXELLES L'8 DICEMBRE 2015

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica il protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles l' 8 dicembre 2015.

La ratifica del protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità europea, sottoscritto nel 2004, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi firmata a Bruxelles in data 8 dicembre 2015, il cui titolo, in forza dell'articolo 1 dello stesso protocollo di modifica è sostituito con "Accordo tra la Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale" e di seguito così denominato, si inserisce nel percorso di trasparenza intrapreso da San Marino negli ultimi anni, nell'ambito dell'evoluzione in tal senso promossa dalla comunità internazionale al fine di contrastare la lotta all'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo. Con la sempre crescente globalizzazione tali fenomeni hanno assunto un carattere transnazionale che pone problemi e criticità per tutti gli Stati e le giurisdizioni, sia che essi siano piccoli o grandi, paesi industrializzati o in via di sviluppo. La cooperazione fra amministrazioni fiscali volta alla conservazione dell'integrità dei relativi sistemi fiscali è quindi di importanza cruciale e lo strumento cardine alla base di tale cooperazione è lo scambio di informazioni. La spinta all'adozione della modalità di trasmissione automatica risponde a tali necessità. L'Accordo tra la Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, nato come rinegoziazione dell'Accordo del 2004, si è poi trasformato nel corso della stessa negoziazione in un'intesa sullo scambio automatico delle informazioni finanziarie a seguito del recepimento da parte della Unione Europea del Common Reporting Standard (CRS), l'assetto di regole di comunicazione e adeguata verifica costituente parte integrante dello Standard Globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie sviluppato dall'OCSE. Il CRS, che ha tratto spunto dagli accordi intergovernativi FATCA messi in atto dagli USA, è alla base dell'accordo tra le Autorità Competenti, un'altra componente dello Standard Globale, (sottoscritto da San Marino il 29 ottobre 2014) in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Multilaterale OCSE/Consiglio d'Europa sulla Mutua Assistenza Amministrativa in materia fiscale (firmata dalla Repubblica il 21 novembre 2013). Si precisa tuttavia che in ambito UE e OCSE per l'accordo in oggetto, in relazione alla identificazione dei soggetti oggetto di comunicazione e l'inizio per le procedure di adeguata verifica è fissata la data del 1° gennaio 2016. Inoltre si evidenzia che UE e OCSE adottano il principio di residenza, mentre nella normativa FATCA l'elemento considerato è la cittadinanza.

Fra gli ultimi sviluppi in ambito europeo, a dicembre 2015, l'Unione Europea ha abrogato la suddetta direttiva 2003/48/CE del Consiglio.

Vale la pena evidenziare che la Repubblica di San Marino ha già recepito nel proprio ordinamento i principi dello scambio automatico delle informazioni con una norma quadro che costituisce il veicolo giuridico per l'applicazione degli accordi citati, compreso il presente, ed eventuali accordi futuri in materia; si tratta della Legge 27 novembre 2015 n. 174.

L'Accordo tra la Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, è composto da 10 articoli, quattro allegati e alcune dichiarazioni congiunte.

In particolare:

L'articolo 1 "Definizioni" elenca le definizioni che si troveranno nel testo, fra cui Autorità competenti, Istituzione Finanziaria di uno Stato Membro, Istituzione Finanziaria di San Marino, Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, Conto Oggetto di Comunicazione ecc.

L'articolo 2, "Scambio automatico delle informazioni dei conti oggetto di comunicazione" specifica le informazioni che ciascuna delle Autorità degli Stati Membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità competente di San Marino, mentre l'articolo 3 "Tempi e modalità dello scambio automatico" definisce la tempistica e lo standard comune per la trasmissione di informazioni in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). L'articolo 4 "Cooperazione ai fini della conformità di applicazione" dispone che l'Autorità notificante informi l'Autorità notificata nel caso ritenga che vi sia stato un errore o un'inesattezza nella comunicazione delle informazioni o un'inadempienza da parte dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.

L'articolo 5 "Scambio di informazioni su richiesta" ricalca le disposizioni OCSE del 2005 cui San Marino si è adeguato per la stipula dei DTA e dei TIEA.

L'articolo 6 "Riservatezza e salvaguardia in materia di protezione dei dati personali" cita la normativa a cui la raccolta e lo scambio di informazioni, oltre alle norme e alle salvaguardie previste dall'Accordo



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

stesso, dovranno essere soggette; per quanto riguarda San Marino, si fa riferimento alla Legge 23 maggio 1995 n. 70, dedicata alla riforma della legge 1 marzo 1983 n. 27 che regola la raccolta informatizzata dei dati personali.

L'articolo 7 "Consultazioni e sospensione dell'accordo" prevede che le Autorità competenti possano consultarsi nel caso sorgano difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo.

Ai sensi dell'articolo 8 "Modifiche" le parti contraenti si consultano qualora, a livello OCSE, sia adottata una modifica sostanziale ad uno degli elementi dello Standard Globale oppure, se lo ritengono necessario, al fine di migliorare il funzionamento tecnico dell'accordo o di valutare e rispecchiare altri sviluppi internazionali.

L'articolo 9 "Denuncia" prevede le modalità per denunciare l'accordo mentre l'articolo 10 "Ambito di applicazione territoriale" stabilisce che l'Accordo si applica, da una parte, ai territori degli Stati membri in cui si applicano il trattato sull'Unione Europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio di San Marino.

Con riguardo agli allegati, quelli del precedente accordo del 2004 sono sostituiti dai seguenti:

- "Allegato 1" Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (Standard comune di comunicazione di informazioni (CRS)". In questo allegato viene affrontata la materia degli obblighi generali di comunicazione, degli obblighi generali di adeguata verifica, dell'adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti di persone fisiche e di persone giuridiche e di entità, dell'adeguata verifica per i nuovi conti di entità e le regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale, le definizioni con l'elenco delle tipologie di conti soggetti a comunicazione e specifiche varie in relazione a questo tema.
- "Allegato II" Norme complementari di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale relative ai conti finanziari. In questo allegato si considerano i casi di cambiamento di circostanze, residenza di un'istituzione finanziaria, conto intrattenuto, trust, indirizzo della sede principale dell'entità.
- "Allegato III" Salvaguardie supplementari in materia di protezione dei dati relative al trattamento dei dati raccolti e scambiati nel quadro del presente accordo". In questo allegato viene affrontato il tema delle definizioni, della non discriminazione, dei dati, trasparenza –diritto di accesso-rettifica e cancellazione dei dati, diritto di azioni di regresso, trattamento automatizzato, trasferimenti ad autorità di paesi terzi, integrità e sicurezza dei dati, sanzioni e sorveglianza.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

- "Allegato IV "Elenco delle autorità competenti delle parti contraenti," in cui vi è anche un articolo dedicato all'entrata in vigore ed applicazione dell'accordo con la previsione di una entrata in vigore provvisoria al 01.01.2016.

Agli allegati seguono una serie di dichiarazioni congiunte delle parti contraenti sui seguenti temi:

- relativa all'accordo e agli allegati
- relativa all'articolo 5
- relativa all'espressione "NIF"
- relativa ai rapporti tra San Marino e l'Unione europea
- all'articolo 2 dell'accordo di modifica.

In relazione alle dichiarazioni congiunte preme rilevare quella relativa ai rapporti tra San Marino e l'Unione Europea che costituisce una dichiarazione politica stimolata da San Marino al fine di evidenziare la necessità di una maggiore integrazione del sistema finanziario sammarinese nel mercato dell'Unione quale elemento necessario per un reale *level playing field*. San Marino già si trova a dover recepire gran parte dell'*aquis* dell'Unione in forza della convenzione monetaria e, ora, anche del presente accordo. Si evidenzia che, come si legge nella dichiarazione stessa, le "Questioni correlate all'integrazione saranno trattate anche nel contesto dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, la cui negoziazione è stata ufficialmente avviata il 18 marzo 2015".

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore quindi di richiedere Loro la ratifica del protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, firmato a Bruxelles l' 8 dicembre 2015, riguardo ai quali il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n. 27 del 17 novembre 2015 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 16 dicembre 2015.